



CODICE PENALE

Capo III: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE Sezione I: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Art. 600

- Riduzione in schiavitù -

Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 601

- Tratta e commercio di schiavi -

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Art. 602

- Alienazione e acquisto di schiavi -

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 603

- Plagio -

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (1).

(1) Con sentenza n. 96 del 9 aprile 1981 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità di questo articolo.

Art. 604

- Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano -

Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì, quando il fatto è commesso all'estero in danno di cittadino italiano.